



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

Avviso pubblico per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o da altre dipendenze patologiche

PREMESSA

Il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze provvederà a rispondere, periodicamente, a quesiti, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento (FAQ), trasmessi all'indirizzo: direzionedpa@pec.governo.it, indicando come oggetto "DPA AVVISO RIABILITAZIONE".

Il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze non potrà fornire opinioni o anticipare valutazioni riguardanti singoli casi concreti, oggetto della fase istruttoria del procedimento amministrativo in questione.

Articolo 1 – Finalità/ambito di intervento

Quesito pubblicato il 25/06/2025

Domanda:

Con riferimento all'art. 1 dell'Avviso "Riabilitazione", si chiede se i beneficiari degli interventi debbano essere esclusivamente persone accolte in comunità riabilitative, oppure se possano includere anche utenti in carico ai servizi di riduzione del danno o ad altri servizi per le dipendenze.

Risposta

No, i beneficiari degli interventi previsti dall'Avviso devono essere esclusivamente persone accolte in comunità riabilitative accreditate, in trattamento residenziale e/o semiresidenziale, come indicato all'art. 2 dell'Avviso.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

Si chiede se il finanziamento di cui all'oggetto, con auspicio di incremento, possa essere utilizzato con finalità più pratiche e concrete (centri diurni/centri di aggregazione/ attività ricreative) oltre a quelle di prevenzione.

Risposta:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

L'art. 1 del presente Avviso promuove la realizzazione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o da altre dipendenze patologiche.

Quesito pubblicato il 07/07/2025

Domanda:

In riferimento all'Avviso per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone con dipendenze patologiche, nell'ambito del programma terapeutico in atto è possibile implementare un *Modulo di supporto professionale e sociale* finalizzato a monitorare la persona nella fase di reinserimento con l'obiettivo di gestire eventi stressanti come la gestione delle relazioni nel contesto di lavoro o nei contesti di riferimento familiari e sociali?

Tale modulo si configura nella fase di avvio all'interno della Comunità ma si sviluppa nel rientro nella dimensione di vita delle singole persone.

Risposta:

Le attività progettuali devono essere coerenti con quanto previsto dall'articolo 1 dell'Avviso pubblico, che promuove interventi finalizzati alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone con dipendenze patologiche.

Quesito pubblicato il 15/07/2025

Domanda:

È possibile includere tra i destinatari del progetto anche persone che hanno concluso il trattamento residenziale presso una comunità terapeutica accreditata, ma che si trovano in fase di reinserimento territoriale, in prossimità della comunità stessa?

Risposta:

È possibile includere tra i beneficiari del progetto persone che hanno completato il trattamento residenziale, purché siano ancora in carico alla comunità o al servizio proponente e si trovino nella fase di reinserimento sociale e lavorativo, in coerenza con le finalità dell'art. 1 dell'Avviso.

Articolo 2 – Soggetti proponenti

Quesito pubblicato il 09/06/ 2025

Domanda:

In merito ai due avvisi:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

1. per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o da altre dipendenze patologiche;
2. per la selezione di progetti che prevedano l'istituzione di servizi/attività/comunità educative per i giovani con specifici programmi per la prevenzione delle dipendenze patologiche (da sostanze stupefacenti e digitali).

si chiede se un soggetto proponente può aderire ad entrambi gli avvisi di cui sopra.

Risposta:

Atteso il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), per l'Avviso n.1 e articolo 2, comma 1, lett. a) e b) per l'Avviso n.2, il successivo comma 3 (in entrambi gli Avvisi), prevede che i soggetti proponenti, in forma singola o associata, non possono presentare, a pena di esclusione, più di una proposta progettuale.

Tale vincolo, a pena di esclusione, è valido e resta limitato ad ogni singolo Avviso.

Quesito pubblicato il 16/06/2025

Domanda:

In merito all'Avviso pubblico per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o da altre dipendenze patologiche, si chiede se un ente che sta attualmente completando un progetto finanziato dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze nell'ambito dell'Avviso pubblico emanato con decreto del 30 aprile 2022, relativo alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze nelle giovani generazioni, possa partecipare al presente Avviso.

Risposta:

Nell'Avviso pubblico per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o da altre dipendenze patologiche non è previsto alcun divieto esplicito di partecipazione per soggetti già beneficiari di altri finanziamenti Dipartimento, a condizione che il progetto presentato non sia lo stesso già finanziato e che siano rispettati i requisiti previsti dal Bando.

Quesito pubblicato il 23 /06/2025

Domanda:

In riferimento all'articolo 2 dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o da altre dipendenze patologiche, si chiede se, oltre ai servizi pubblici per le dipendenze (SERD) indicati al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

punto c), possano candidarsi come soggetti proponenti anche gli enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al RUNTS, accreditati e contrattualizzati in Regione per la gestione di servizi ambulatoriali (Servizi Multidisciplinari Integrati – SMI), in forma singola e/o in partenariato.

Risposta:

Gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS e accreditati per la gestione di SMI in Regione possono candidarsi come soggetti proponenti, in forma singola o in partenariato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) dell'Avviso.

Quesito pubblicato il 25 /06/2025

Domanda:

In riferimento al quesito pubblicato il 09/06/25 in merito ai due avvisi cita che "i soggetti proponenti, in forma singola o associata, non possono presentare, a pena di esclusione, più di una proposta progettuale. Tale vincolo, a pena di esclusione, è valido e resta limitato ad ogni singolo Avviso."

Questo equivale a dire che un ente, in forma singola o associata, proponente o partner, può presentare una sola proposta progettuale per ogni avviso; quindi, potrebbe presentarne una per "AVVISO SERVIZI EDUCATIVI" e una per "AVVISO RIABILITAZIONE".

Risposta:

Sì.

Quesito pubblicato il 27 /06/2025

Domanda:

Una cooperativa sociale di tipo "B", iscritta al RUNTS in qualità di ONLUS e operante nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge 381/1991, chiede se l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B – istituito dalla Regione – possa essere considerata valida, ai fini dell'articolo 2 dell'Avviso, per soddisfare i requisiti richiesti per la partecipazione in qualità di soggetto proponente.

Risposta:

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) dell'Avviso, possono partecipare gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS e accreditati presso le Regioni/Province Autonome per le attività di riabilitazione e reinserimento delle persone con dipendenze.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

Quesito pubblicato il 01 /07/2025

Domanda:

In riferimento all' art.2 del bando - Soggetti proponenti, se in una Azienda Sanitaria Locale sono presenti più di un SERD, possono gli stessi presentare autonomamente proposte progettuali diverse?

Risposta:

L'articolo 2, comma 1, lettera c), individua tra i soggetti proponenti i servizi pubblici per le dipendenze (SERD). Tuttavia, l'Avviso stabilisce che i soggetti proponenti, in forma singola o associata, non possono presentare più di una proposta progettuale, a pena di esclusione (art. 2, comma 3). Pertanto, nel caso in cui più SERD appartengano alla medesima Azienda Sanitaria Locale, questi non potranno presentare proposte progettuali autonome e distinte, in quanto riconducibili a un unico soggetto giuridico.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a) dell'Avviso pubblico "DPA AVVISO RIABILITAZIONE", si chiede se un ente del Terzo Settore, regolarmente iscritto al RUNTS e con statuto che prevede espressamente attività di inserimento socio-lavorativo e gestione di strutture terapeutico-riabilitative (quali comunità terapeutiche, centri diurni, case protette, ecc.), ma non in possesso di formale accreditamento regionale per tali attività, possa comunque partecipare all'Avviso in qualità di soggetto proponente.

Risposta:

In merito al quesito relativo all'articolo 2 dell'Avviso, si precisa che, ai fini dell'ammissibilità, gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS devono essere accreditati presso le Regioni o Province Autonome per lo svolgimento di attività di riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con dipendenze, in ambito residenziale e/o semiresidenziale. La sola previsione statutaria di tali attività, pur coerente con le finalità dell'Avviso, non è sufficiente ai fini della partecipazione, in assenza del formale accreditamento richiesto.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

Con riferimento all'Avviso pubblico "DPA AVVISO RIABILITAZIONE", si chiede conferma delle seguenti interpretazioni:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

1. È possibile per un ente presentare una proposta progettuale nell'ambito dell'Avviso "DPA AVVISO RIABILITAZIONE" e, contemporaneamente, un'altra proposta nell'ambito dell'Avviso "DPA AVVISO SERVIZI EDUCATIVI", trattandosi di due procedure distinte?
2. È corretto ritenere che l'Avviso non preveda l'obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto proponente?
3. In caso di valutazione positiva, il contributo finanziato corrisponderà interamente all'importo richiesto, senza decurtazioni?
4. È possibile avere indicazioni indicative sui tempi di valutazione delle proposte e sull'avvio dei progetti?
5. Infine, si chiede se le spese per lavori di adeguamento strutturale (entro il limite del 30%) siano ammissibili anche su immobili in locazione. In caso contrario, è possibile coinvolgere l'ente proprietario (in possesso dei requisiti di cui all'art. 2) come partner del progetto?

Risposta:

1. È possibile partecipare a entrambi gli Avvisi, trattandosi di procedure distinte, purché ciascuna proposta sia autonoma e coerente con le finalità specifiche del relativo Avviso.
2. L'Avviso non prevede obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto proponente.
3. Sì, il contributo richiesto può essere finanziato integralmente, nei limiti delle risorse disponibili e previa valutazione positiva.
4. I tempi di valutazione delle proposte da parte della Commissione non sono preventivabili e dipendono dal numero di progetti da valutare. L'avvio delle attività deve avvenire inderogabilmente, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento dell'avvenuta registrazione della convenzione da parte degli organi di controllo.
5. I lavori di adeguamento strutturale sono ammissibili su immobili di proprietà.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

Con riferimento all'art. 2 dell'Avviso pubblico, si chiede se, nell'ambito di una proposta progettuale presentata in partenariato con un SERD pubblico che gestisce un Centro Semiresidenziale, gli Enti del Terzo Settore partner siano comunque tenuti a possedere l'accreditamento regionale/provinciale per la riabilitazione e il reinserimento di persone con dipendenze, anche qualora non gestiscano direttamente il Centro Semiresidenziale ma svolgano attività progettuali al suo interno.

Risposta:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

In merito al quesito posto, si precisa che, ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso, gli Enti del Terzo Settore che partecipano, anche in partenariato con un SERD, devono essere accreditati presso le Regioni/Province Autonome per la riabilitazione e il reinserimento delle persone con dipendenze, indipendentemente dal fatto che non gestiscano direttamente il Centro Semiresidenziale coinvolto nel progetto.

Il requisito di accreditamento è richiesto a tutti i soggetti privati proponenti, anche se non titolari della struttura, in quanto condizione di ammissibilità.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

Con riferimento agli Avvisi pubblicati in data 28/05/2025 dal Dipartimento delle Politiche contro la Droga e le Altre Dipendenze, si chiede se un medesimo Ente (pubblico o privato) possa partecipare a entrambi gli Avvisi, ricoprendo ruoli differenti, ovvero:

- come partner in un progetto presentato nell'ambito dell'Avviso per la prevenzione delle dipendenze patologiche nei giovani;
- come capofila in un progetto presentato nell'ambito dell'Avviso per la riabilitazione e il reinserimento delle persone con dipendenze.

Risposta:

È ammissibile che un medesimo Ente partecipi a entrambi gli Avvisi, ricoprendo ruoli differenti (es. partner in un progetto e capofila in un altro), purché nel rispetto delle condizioni specifiche previste da ciascun Avviso.

In particolare, per l'Avviso relativo alla riabilitazione e al reinserimento (art. 2, comma 3), è previsto che ciascun soggetto possa presentare una sola proposta progettuale, in forma singola o associata. Tuttavia, ciò non preclude la partecipazione a un diverso Avviso, anche con un ruolo differente.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

Con riferimento all'art. 2 dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento delle persone con dipendenze patologiche, si chiede se possa partecipare una Società Cooperativa Sociale ONLUS che:

- è iscritta al Registro delle Imprese come Impresa Sociale;
- è iscritta all'Albo delle Cooperative come cooperativa sociale di tipo B (inserimento lavorativo);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

- è iscritta all'anagrafe delle ONLUS.

Risposta:

La partecipazione è ammissibile a condizione che la cooperativa sia anche accreditata presso la Regione o Provincia Autonoma per la riabilitazione e il reinserimento delle persone con dipendenze, come richiesto dall'art. 2 dell'Avviso. Le altre iscrizioni (impresa sociale, tipo B, ONLUS) non sostituiscono il requisito dell'accREDITAMENTO specifico.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

Con riferimento ai due Avvisi pubblicati il 28/05/2025, si chiede:

1. Se sia possibile remunerare il personale dipendente con fondi del progetto per attività svolte al di fuori dell'orario ordinario di servizio;
2. Se soggetti come ATC, Enti Locali e Istituti Scolastici possano essere partner di progetto;
3. Se è corretto che non sia ammessa la presentazione di più progetti per lo stesso Avviso, ma sia invece possibile presentare un progetto per ciascuno dei due Avvisi;
4. Se lo stesso Ente possa essere promotore (capofila) in un progetto per ciascun Avviso;
5. Se lo stesso Ente possa essere partner in un progetto per ciascun Avviso.

Risposta:

1. È possibile remunerare il personale per l'orario di lavoro ordinario dedicato al progetto nel rispetto della normativa contrattuale applicabile.
2. ATC, Enti Locali e Istituti Scolastici possono essere coinvolti nel progetto come collaboratori, se coerenti con le finalità progettuali (con indicazione degli stessi nel Format C, Sezione 4 - Elementi valutativi del progetto, nella specifica sezione). Se invece si intende inserirli come partner formali, è necessario che rientrino tra i soggetti proponenti di cui all'art. 2 e che sottoscrivano l'accordo di collaborazione (art. 3).
3. Un soggetto può presentare una sola proposta progettuale per singolo avviso, ma è ammessa la presentazione di un progetto per ognuno dei due Avvisi.
4. Lo stesso Ente può essere capofila in un progetto per ciascun Avviso.
5. Lo stesso Ente può essere partner in un progetto per ciascun Avviso.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

Con riferimento alla FAQ del 9 giugno relativa all'art. 2 dell'Avviso, in cui si afferma che "Tale vincolo, a pena di esclusione, è valido e resta limitato ad ogni singolo avviso", si chiede conferma



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

che ciò consenta a un soggetto proponente di presentare un progetto per ciascuno dei due Avvisi pubblicati (riabilitazione e prevenzione).

Risposta:

Sì, un soggetto può presentare un solo progetto per ciascun Avviso.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

- In caso di partecipazione in forma associata (ATS), si chiede se tutti i componenti debbano possedere i requisiti previsti dall'art. 2 dell'Avviso, in particolare l'accreditamento regionale/provinciale per la riabilitazione e il reinserimento, oppure se tale requisito possa essere posseduto solo dal soggetto capofila.
- In riferimento all'art. 2, comma 3, si chiede se un soggetto pubblico possa partecipare a più proposte progettuali, assumendo ruoli diversi (es. capofila in una proposta e partner in un'altra).

Risposta:

- No, il requisito dell'accreditamento deve essere posseduto da tutti i componenti dell'ATS, non solo dal capofila, come previsto dall'art. 2, comma 1, dell'Avviso.
- No, anche i soggetti pubblici, come indicato all'art. 2, comma 3, non possono partecipare a più di una proposta progettuale, indipendentemente dal ruolo assunto (capofila o partner). Il limite è valido per tutti i soggetti proponenti.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

In riferimento all'art. 2 dell'Avviso pubblico – “Soggetti proponenti” – si chiede se, nel caso in cui una stessa Azienda Sanitaria Locale (ASL) comprenda più SERD (Servizi per le Dipendenze), ciascun SERD possa presentare autonomamente una proposta progettuale distinta, eventualmente in partenariato con comunità terapeutiche diverse, oppure se ciò comporti l'esclusione, trattandosi comunque di un'unica ASL come soggetto giuridico.

Risposta:

L'articolo 2, comma 3 dell'Avviso stabilisce chiaramente che: “I soggetti proponenti, in forma singola o associata, non possono presentare, a pena di esclusione, più di una proposta progettuale.”



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

In riferimento all'Avviso "DPA AVVISO RIABILITAZIONE" e alla FAQ del 25/06/2025, si chiede:

- Se le attività di formazione e inserimento lavorativo per persone in trattamento possano essere svolte in rete con cooperative sociali, imprese o enti di formazione;
- Se sia possibile prevedere un'indennità o borsa lavoro per tali persone durante il trattamento;
- Se sia ammissibile prevedere una borsa lavoro per l'inserimento lavorativo post-trattamento e, in caso affermativo, a quali voci del piano finanziario fare riferimento.

Risposta:

- Sì, le attività di formazione e inserimento lavorativo possono essere realizzate in rete con soggetti del territorio (cooperative, imprese, enti di formazione), nell'ambito delle collaborazioni previste dall'art. 3 dell'Avviso.
- Sì, è possibile prevedere un'indennità o borsa lavoro per persone in trattamento, purché coerente con le finalità del progetto.
- Sì, anche per il post-trattamento è ammissibile prevedere un inserimento lavorativo protetto tramite borsa lavoro. Tali costi vanno imputati alla voce "beni e servizi" nel piano finanziario (art. 13, comma 1, lettera c).

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

Un Ente del Terzo Settore, accreditato dalla Regione per un servizio semiresidenziale terapeutico riabilitativo per le dipendenze (SRTR-D), attivo nell'inserimento lavorativo di soggetti con dipendenze dal 1994, intende proporre un progetto in collaborazione con un SERD. Si chiede se tale Ente rientri tra i soggetti proponenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'Avviso.

Risposta:

Sì, l'Ente del Terzo Settore accreditato per servizi terapeutico-riabilitativi semiresidenziali per le dipendenze, come il SRTR-D, rientra tra i soggetti proponenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), purché iscritto al RUNTS e in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

Si chiede se una parrocchia possa partecipare all'Avviso "DPA AVVISO RIABILITAZIONE" in qualità di soggetto proponente.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

Risposta:

I soggetti previsti dall'art. 2, comma 1 dell'Avviso sono:

- Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS e accreditati per servizi terapeutico-riabilitativi;
- Associazioni o fondazioni iscritte all'anagrafe delle ONLUS, anch'esse accreditate;
- Servizi pubblici per le dipendenze (SERD).

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

- La durata del progetto deve essere obbligatoriamente di 36 mesi o può essere inferiore?
- Per valorizzare la partecipazione di soggetti pubblici nel partenariato, è necessario un accordo formale oppure è sufficiente una lettera di impegno?
- È possibile presentare un progetto composto esclusivamente da soggetti privati o è obbligatoria la presenza di almeno un soggetto pubblico?

Risposta:

- Sì, la durata progettuale deve essere di 36 mesi, come stabilito all'art. 6 dell'Avviso. Non sono previste durate inferiori.
- No, non è sufficiente una semplice lettera di impegno. I soggetti pubblici coinvolti devono sottoscrivere un accordo di collaborazione con il proponente, come previsto dall'art. 3 e dall'art. 7, comma 1, lettera e).
- Sì, i progetti possono essere presentati anche da soli soggetti privati, purché rientrino tra quelli indicati all'art. 2, comma 1, lettere a) e b). La presenza di un soggetto pubblico non è obbligatoria.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

Con riferimento agli articoli 1 e 2 dell'Avviso, si chiede se, per i progetti presentati dai Servizi Pubblici per le Dipendenze (SerD), i beneficiari possano includere anche persone in carico ambulatorialmente, purché nella fase di reinserimento sociale, oppure se i destinatari debbano essere esclusivamente persone in trattamento residenziale o semiresidenziale presso comunità accreditate.

Risposta:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

Per i progetti presentati dai SerD, è ammissibile includere tra i beneficiari anche persone in carico ambulatorialmente, purché siano nella fase di reinserimento sociale e le attività progettuali siano coerenti con le finalità dell'Avviso.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

In riferimento all'Avviso pubblico per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o da altre dipendenze patologiche, si chiede di chiarire cosa si intenda, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), per “enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) [...] accreditati presso le Regioni/Province Autonome per la riabilitazione e il reinserimento sociale e lavorativo delle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o da altre dipendenze patologiche in trattamento residenziale e/o semiresidenziale”. In particolare, si chiede se per “accreditamento” si faccia riferimento all'elenco delle “Comunità terapeutiche e strutture residenziali accreditate” pubblicato sul sito del Dipartimento delle politiche antidroga al seguente link:

<https://www.politicheantidroga.gov.it/it/servizi-sul-territorio/comunita-terapeutiche-e-struttureresidenziali-accreditate>

Risposta:

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) dell'Avviso pubblico, tra i soggetti legittimati a presentare proposte progettuali rientrano gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che risultino accreditati presso le Regioni o le Province Autonome per lo svolgimento di attività di riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con dipendenze patologiche, in regime residenziale e/o semiresidenziale.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

In qualità di servizio pubblico per le dipendenze (SERD), si chiede se sia ammissibile presentare un progetto rivolto a specifiche categorie di utenti (es. donne e over 50) in carico al servizio in regime ambulatoriale-territoriale, con interventi di supporto alla ricerca attiva del lavoro. Si chiede conferma che, per i SERD, non sia richiesto che i destinatari siano in trattamento residenziale o semiresidenziale, come invece previsto per gli enti del Terzo settore.

Risposta:

Con riferimento al quesito, si conferma che i servizi pubblici per le dipendenze (SERD), in quanto soggetti proponenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), non sono soggetti al requisito della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

residenzialità o semi residenzialità dei destinatari. Pertanto, è ammissibile la presentazione di progetti rivolti a utenti in trattamento ambulatoriale o territoriale, purché rientranti nelle finalità dell'Avviso.

Quesito pubblicato il 02/07/2025

Domanda:

Si chiede se un Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento delle Tossicodipendenze (I.C.ATT), struttura penitenziaria pubblica con presenza interna di un SERD e finalità riabilitative, possa essere considerato soggetto proponente nell'ambito dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone con dipendenze patologiche.

Risposta:

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) dell'Avviso, i servizi pubblici per le dipendenze (SERD) sono legittimati a presentare proposte progettuali. Pertanto, un I.C.ATT che operi in stretta integrazione con un SERD interno può essere coinvolto nel progetto, purché il soggetto proponente formalmente sia il SERD e siano rispettati i requisiti previsti dall'Avviso.

Quesito pubblicato il 07/07/2025

Domanda:

Si chiede conferma che un ente di formazione accreditato presso la propria Regione per l'erogazione di attività formative, con esperienza nella formazione di soggetti disoccupati, possa partecipare, in qualità di partner, a un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso, qualora il capofila sia un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2

Risposta:

Sì, un ente di formazione accreditato può partecipare come partner all'interno di un'ATS, purché le attività proposte siano coerenti con le finalità del progetto e il capofila possieda i requisiti previsti dall'art. 2 dell'Avviso.

Quesito pubblicato il 09/07/2025

Domanda:

In riferimento all'articolo 2 dell'Avviso pubblico, si chiede se una Cooperativa Sociale di tipo B, accreditata presso la Regione per l'erogazione di servizi al lavoro, orientamento e inserimento di persone fragili, possa essere considerata soggetto proponente ammissibile.

Risposta:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) dell'Avviso, possono partecipare gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS e accreditati per attività di riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo di persone con dipendenze in ambito residenziale e/o semiresidenziale. L'accREDITAMENTO per servizi al lavoro, se non specificamente riferito alle dipendenze patologiche, non è sufficiente ai fini dell'ammissibilità come soggetto proponente.

Quesito pubblicato il 09/07/2025

Domanda:

In riferimento all'Avviso si chiede:

1. se i costi di locazione di una struttura non di proprietà, utilizzata come comunità terapeutica e comprensiva di unità abitative, laboratori e terreno agricolo, siano ammissibili tra le spese del progetto, purché tracciabili, documentati e limitati al periodo di attuazione.
2. se un'Agenzia Regionale per il lavoro, accreditata per orientamento e inserimento lavorativo ma non per la riabilitazione di persone con dipendenze, possa essere partner di progetto o solo ente collaboratore con costi imputabili alla voce "beni e servizi".

Risposta:

1. I costi di locazione sono ammissibili nella voce "beni e servizi" se funzionali al progetto, documentati, tracciabili e riferiti al periodo di attuazione (art. 13, comma 1, lett. c).
2. L'Agenzia può essere coinvolta come ente collaboratore, non come partner formale, con costi imputabili alla voce "beni e servizi", in quanto non rientra tra i soggetti proponenti di cui all'art. 2.

Quesito pubblicato il 10/07/2025

Domanda:

In riferimento all'art. 2 dell'Avviso pubblico, si chiede di chiarire cosa si intenda per "accreditati presso le Regioni/Province Autonome" ai fini dell'ammissibilità.

Nel caso della Regione l'accREDITAMENTO per il trattamento delle dipendenze è riferito alle strutture (comunità terapeutiche) e non direttamente agli enti gestori. Si chiede pertanto se, nel caso in cui le consorziate del soggetto proponente siano gestori accreditati di comunità terapeutiche, il requisito di accREDITAMENTO possa considerarsi soddisfatto.

Risposta:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'Avviso, il requisito di accreditamento si considera soddisfatto se il soggetto proponente è formalmente riconosciuto dalla Regione o Provincia Autonoma come ente gestore di strutture accreditate per attività di riabilitazione e reinserimento di persone con dipendenze, in ambito residenziale e/o semiresidenziale.

Quesito pubblicato il 10/07/2025

Domanda:

In riferimento all'art. 2 dell'Avviso pubblico, si chiede se un ente, accreditato presso la Regione per:

- Formazione per l'accesso all'occupazione continua e permanente (FC);
- Formazione superiore o di livello equivalente (FS);

possa ritenersi in possesso dei requisiti richiesti per partecipare come soggetto proponente.

Risposta:

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Avviso, è richiesto l'accreditamento specifico per la riabilitazione e il reinserimento di persone con dipendenze patologiche, in ambito residenziale e/o semiresidenziale.

Quesito pubblicato l'11/07/2025

Domanda:

In riferimento all'art. 2 dell'Avviso pubblico, si chiede se una ONLUS, iscritta all'anagrafe e coinvolta in attività di inserimento lavorativo tramite elenchi ufficiali o convenzioni con enti pubblici, possa essere considerata soggetto proponente ammissibile.

Risposta:

Una ONLUS può partecipare come soggetto proponente solo se, oltre all'iscrizione all'anagrafe, è formalmente accreditata per la riabilitazione e il reinserimento di persone con dipendenze patologiche in ambito residenziale e/o semiresidenziale, come richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera b) dell'Avviso

Quesito pubblicato il 15/07/2025

Domanda:

Si chiede se un Servizio Pubblico per le Dipendenze (Ser.D.) possa rilasciare lettere di adesione a supporto di più progetti presentati da enti del Terzo Settore, senza assumere il ruolo di partner formale. Tale modalità è compatibile con il vincolo previsto all'art. 2, comma 3 dell'Avviso?

Risposta:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

Il vincolo previsto all'art. 2, comma 3 (una sola proposta per soggetto) si applica esclusivamente ai soggetti proponenti e ai partner formali.

Quesito pubblicato il 15/07/2025

Domanda:

È ammissibile che un Servizio Pubblico per le Dipendenze (Ser.D.) partecipi come partner formale (in un accordo di collaborazione o in ATS) a un progetto presentato da un ente del Terzo Settore accreditato, anche se il Ser.D. è il soggetto che invia gli utenti presso la comunità terapeutica gestita dall'ente stesso?

Risposta:

Sì, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), i Ser.D. rientrano tra i soggetti proponenti e possono partecipare anche in partenariato, come previsto dagli articoli 3 (collaborazione pubblico-pubblico/privato-pubblico) o 4 (ATS tra enti privati, se non coinvolti come soggetti pubblici).

Articolo 3- Collaborazioni pubblico-pubblico/privato-pubblico

Quesito pubblicato il 02/07/2025

Domanda:

Si chiede se, in caso di collaborazione con un servizio pubblico per le dipendenze (SerD) di una determinata ASL, sia possibile includere tra i beneficiari del progetto anche persone in carico a SerD di altre ASL non aderenti al partenariato.

Risposta:

È possibile includere tra i beneficiari del progetto anche persone in carico a SerD di altre ASL non formalmente aderenti al partenariato.

Quesito pubblicato il 02/07/2025

Domanda:

Si chiede se, nell'ambito dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone con dipendenze patologiche, sia possibile coinvolgere un ente di formazione come partner all'interno di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), per lo sviluppo di percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze acquisite.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

Risposta:

È possibile coinvolgere un ente di formazione come partner nell'ATS, purché le attività proposte siano coerenti con le finalità del progetto.

Quesito pubblicato il 16/07/2025 - pervenuto entro il termine previsto dall'articolo 16, comma 1 dell'Avviso

Domanda:

Con riferimento all'Avviso pubblico per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone con dipendenze patologiche, si pongono i seguenti quesiti:

1. È possibile coinvolgere Pubbliche Amministrazioni (PA) come soggetti collaboratori (non partner)? In tal caso, quale documentazione devono produrre o firmare per aderire al progetto in tale modalità?
2. Gli Enti del Terzo Settore (ETS) del territorio, coinvolti come collaboratori e non come partner formali, devono comunque essere accreditati? Possono svolgere attività progettuali (es. formazione) finanziate attraverso il progetto?
3. Le collaborazioni con enti operanti sul territorio possono prevedere un budget a carico del progetto?
4. È possibile includere tra i destinatari del progetto anche persone che hanno concluso il trattamento residenziale e si trovano in fase di reinserimento territoriale, in prossimità della comunità?

Risposta:

1. Sì, le PA possono essere coinvolte come collaboratori (art. 3) con semplice lettera firmata dal legale rappresentante, senza format D;
2. Gli ETS non devono essere accreditati se non sono partner e possono svolgere attività finanziate, imputabili a "beni e servizi" (art. 13);
3. Le collaborazioni possono prevedere budget, se coerente e tracciabile;
4. È ammesso includere persone in reinserimento territoriale post-trattamento, se in continuità con il percorso terapeutico (art. 1 e FAQ 14/07/2025).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

Articolo 4- Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra enti privati

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

In riferimento all'art. 4 dell'Avviso, si chiede se la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) sia prevista esclusivamente per raggruppamenti tra enti privati, oppure anche nel caso in cui il partenariato includa soggetti pubblici, come i SERD.

Risposta:

La costituzione dell'ATS è prevista solo per raggruppamenti tra enti privati (art. 4).

Nel caso di partenariati misti pubblico-privato (es. con SERD), si applica invece la forma di collaborazione prevista dall'art. 3 dell'Avviso, con designazione del capofila e dichiarazione di impegno.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

La nostra Cooperativa Sociale, iscritta al RUNTS, gestisce una comunità terapeutica il cui titolare dell'autorizzazione e dell'accreditamento è una Fondazione iscritta all'anagrafe delle ONLUS. La Cooperativa sottoscrive la convenzione con la Regione per conto della Fondazione.

Alla luce di tale assetto, si chiede:

- Se la Cooperativa Sociale possa presentare autonomamente la proposta progettuale;
- In alternativa, se sia necessario costituire un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra i due soggetti;
- In caso di ATS, se la Cooperativa possa assumere il ruolo di capofila e realizzare il 100% delle attività e delle spese previste.

Risposta:

In riferimento all'articolo 2 dell'Avviso pubblico, si precisa quanto segue:

- Presentazione autonoma della proposta progettuale: la Cooperativa Sociale, iscritta al RUNTS e operante nel settore delle dipendenze patologiche, può presentare la proposta progettuale autonomamente solo se è formalmente accreditata presso la Regione/Provincia Autonoma per la riabilitazione e il reinserimento sociale e lavorativo delle persone dipendenti, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a). Se l'accreditamento è intestato esclusivamente alla Fondazione, la Cooperativa non può presentare autonomamente la proposta.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

- Necessità di costituire un'ATS: Il requisito dell'accREDITamento deve essere posseduto da tutti i componenti dell'ATS, come previsto dall'art.2, comma 1, dell'Avviso.
- Ruolo di capofila e realizzazione delle attività: La Cooperativa Sociale può assumere il ruolo di soggetto capofila dell'ATS, purché realizzi almeno il 60% delle attività e delle spese previste dal progetto, come stabilito dall'art. 4, comma 2. Tuttavia, non è consentito che il capofila realizzi il 100% delle attività e delle spese, in quanto ciò contraddirebbe la logica collaborativa dell'ATS e la suddivisione delle competenze tra i soggetti partecipanti.

Articolo 7- Documentazione per la presentazione delle proposte progettuali

Quesito pubblicato il 09/06/ 2025

Domanda:

"Nell'articolo 7 punto ii viene richiesta l'iscrizione al RUNTS per tutti i soggetti ad esclusione dei soggetti pubblici. Vale tuttavia anche per le Associazioni ONLUS iscritte regolarmente all'anagrafe delle ONLUS ma non iscritte al RUNTS?"

Risposta:

L'articolo 2, comma 1, lettera b) dell'Avviso prevede espressamente la possibilità di partecipazione anche per: "le associazioni e le fondazioni iscritte nell'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per effetto del dettato dell'articolo 101, comma 3, del Codice del Terzo Settore, in combinato disposto con il successivo articolo 102, comma 2, lettera a) nonché con l'articolo 34, comma 3, del D.M. 15 settembre 2020, n.106". Pertanto, le ONLUS regolarmente iscritte all'anagrafe delle ONLUS, anche se non ancora iscritte al RUNTS, sono ammesse a partecipare, purché in possesso degli ulteriori requisiti previsti, tra cui l'accREDITamento presso le Regioni/Province Autonome per le attività di riabilitazione e reinserimento. L'articolo 7, punto ii, non esclude dalla partecipazione all'Avviso le ONLUS iscritte all'anagrafe ONLUS e non ancora iscritte al RUNTS, in quanto già contemplate tra i soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 2, lettera b).

Quesito pubblicato il 09/06/ 2025

Domanda:

Si chiede di poter modificare e dividere in più fogli il format D per le firme digitali dei Legali Rappresentanti che devono essere apportate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

Risposta:

No, non è possibile.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

Con riferimento agli Avvisi pubblici:

- per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone con dipendenze patologiche;
- per la selezione di progetti che prevedano l'istituzione di servizi/attività/comunità educative per i giovani con programmi di prevenzione delle dipendenze (da sostanze stupefacenti e digitali),

si chiede di chiarire quanto segue:

1. Se un ente pubblico che collabora con un soggetto privato proponente (indicato nella sezione 4 del format C, alla voce "Collaborazioni con Enti operanti sul territorio") possa figurare come collaboratore anche in altre proposte progettuali presentate da soggetti privati distinti, nell'ambito dello stesso Avviso.
2. Se, in tale modalità di collaborazione, sia necessario allegare il format D ("Dichiarazione di impegno per accordo di collaborazione pubblico-pubblico / privato-pubblico"), considerato che l'ente pubblico non è parte formale del partenariato ma solo soggetto collaboratore.

Risposta:

- È ammesso che un ente pubblico collabori, in qualità di soggetto operante sul territorio, con più soggetti privati proponenti, anche all'interno dello stesso Avviso, purché non assuma il ruolo di soggetto proponente o partner formale.
- In tale modalità di collaborazione non è necessario allegare il format D. Tale dichiarazione è richiesta solo nei casi in cui vi sia un accordo formale di partenariato tra soggetti pubblici e/o privati, con individuazione di un capofila e ripartizione delle attività e delle spese.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

Si chiede se sia possibile avere le linee guida per la rendicontazione finanziaria.

Risposta:

Le linee guida saranno rese disponibili dopo l'eventuale firma della Convenzione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

Si chiede se la figura del responsabile di progetto debba necessariamente appartenere al soggetto capofila oppure possa essere individuata anche tra i partner del partenariato.

Risposta:

Il responsabile di progetto deve appartenere al soggetto capofila.

Quesito pubblicato il 04/07/2025

Domanda:

In riferimento agli Avvisi pubblici:

- per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone con dipendenze patologiche;
 - per la selezione di progetti che prevedano l'istituzione di servizi/attività/comunità educative per i giovani con programmi di prevenzione delle dipendenze,
- si chiede se, nel caso in cui un SERD collabori con un soggetto privato proponente (come indicato nella sezione 4 del format C – “Collaborazioni con Enti operanti sul territorio”), la relativa lettera di collaborazione possa essere sottoscritta dal Direttore del Dipartimento Interaziendale Strutturale Transmurale di Patologia delle Dipendenze, in rappresentanza del SERD stesso.

Risposta:

Sì, nel caso in cui il SERD sia indicato come soggetto collaboratore (e non come partner formale) nella sezione 4 del format C, la lettera di collaborazione può essere sottoscritta dal Direttore del Dipartimento Interaziendale Strutturale Transmurale di Patologia delle Dipendenze, purché tale Direttore sia formalmente titolato a rappresentare il SERD nell'ambito delle collaborazioni istituzionali.

Si ricorda che, in questa modalità di collaborazione non formale, non è necessario allegare il format D, come chiarito nelle FAQ del 1° luglio 2025. Il format D è richiesto solo in caso di partenariato formale con ripartizione di attività e spese.

Quesito pubblicato l'11/07/2025

Domanda:

Con riferimento al Format D1 – Dichiarazione di impegno alla costituzione dell'ATS, si chiede se, nella sezione dedicata all'elenco dei soggetti partecipanti e nella tabella riepilogativa, debbano essere



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

indicati tutti gli enti, a partire dal capofila (con almeno il 60% delle attività/spese), seguiti dai partner, in modo che le quote percentuali sommino complessivamente al 100%.

Risposta:

Sì, nel Format D1 devono essere elencati tutti i soggetti dell'ATS, a partire dal capofila, indicando per ciascuno la quota percentuale di attività e spesa, che deve essere complessivamente pari al 100%, come previsto dall'art. 4 dell'Avviso.

Quesito pubblicato il 15/07/2025

Domanda:

Si riportano tre quesiti legati alla possibilità di fare collaborazioni (format C) con enti operanti sul territorio:

- È possibile coinvolgere Pubbliche Amministrazioni come enti collaboratori (non partner formali)? In tal caso, cosa devono produrre o firmare?
- Gli ETS coinvolti come collaboratori (non partner) devono essere accreditati? Possono svolgere attività finanziate dal progetto (es. formazione)?
- Le collaborazioni con enti operanti sul territorio prevedono l'assegnazione di budget?

Risposta:

- Le Pubbliche Amministrazioni possono essere indicate nella sezione 4 del format C – Scheda Progetto. Non è necessario il format D; è sufficiente una lettera di collaborazione firmata dal rappresentante legale (FAQ 01/07/2025).
- Gli ETS non sono tenuti al possesso dell'accreditamento di cui all'art. 2, comma 1, se non sono soggetti proponenti o partner. Possono svolgere attività finanziate, purché coerenti con le finalità progettuali e rendicontate nella voce "beni e servizi" (art. 13, comma 1, lett. c).
- Le collaborazioni possono prevedere un budget, a condizione che le spese siano tracciabili, documentate e funzionali al progetto, come previsto dall'art. 13 dell'Avviso.

Quesito pubblicato il 15/07/2025

Domanda:

Con riferimento all'Avviso pubblico per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone con dipendenze patologiche, si chiede:

1. Se esista, per le sezioni della scheda di progetto (format C) in cui non è indicato, un numero minimo o massimo di caratteri o pagine da rispettare;
2. Se la sezione 6 del format C ("Metodologia") debba riferirsi alle metodologie di intervento oppure a quelle di raccolta dati e validazione degli indicatori;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

3. Se, e in quale documento, sia possibile fornire un dettaglio analitico delle voci di spesa riportate nella tabella della sezione 7 del format C.

Risposta:

1. Limiti di caratteri o pagine: L'Avviso non stabilisce un numero minimo o massimo di caratteri o pagine per le sezioni del format C. Tuttavia, la scheda progetto deve essere compilata in ogni sua parte (art. 7, comma 1, lett. d) e in modo chiaro e dettagliato (FAQ 07/07/2025), garantendo coerenza tra attività e spese. Non è consentita la modifica del format.
2. Sezione 6 – Metodologia: La sezione 6 riguarda principalmente le metodologie di intervento, ovvero le modalità operative previste per l'attuazione del progetto. Tuttavia, in coerenza con i criteri di valutazione (art. 10, lett. A, punto a.1), è opportuno includere anche elementi relativi alla valutazione dell'intervento, come indicatori di risultato e strumenti di monitoraggio.
3. Dettaglio delle voci di spesa: Il dettaglio delle voci di spesa deve essere inserito direttamente nella sezione 7 del format C – Piano finanziario. Come chiarito nella FAQ del 07/07/2025, è necessario specificare per ciascuna macro-voce (es. personale, beni e servizi) le voci principali senza modificare la struttura del format. Non è previsto un documento separato per il dettaglio.

Quesito pubblicato il 16/07/2025- pervenuto entro il termine previsto dall'articolo 16, comma 1 dell'Avviso

Domanda:

Con riferimento alla documentazione da allegare da parte del soggetto proponente e degli enti privati associati in ATS, si chiede:

1. Se siano accettate copie in formato PDF degli statuti aggiornati, anche qualora le modifiche non siano state adottate con atto notarile, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 per l'iscrizione al RUNTS.
2. Se, per le ONLUS non ancora iscritte al RUNTS, sia necessario allegare copia dell'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate.

Risposta:

1. Sì, sono accettate copie PDF degli statuti aggiornati, anche se modificati senza atto notarile, purché in vigore e coerenti con quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (art. 7, comma 1, lett. b). In questo caso, si dovrà allegare: la copia dello statuto modificato, recante la dicitura di conformità all'originale e copia del verbale dell'assemblea straordinaria dei soci con cui è stata deliberata la modifica statutaria.
2. Sì, per le ONLUS non iscritte al RUNTS è necessario allegare copia dell'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b dell'Avviso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

Articolo 13- Spese ammissibili

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

Con riferimento agli Avvisi pubblici promossi dal Dipartimento per progetti rivolti a persone accolte in comunità terapeutiche e per attività di prevenzione delle dipendenze, si chiedono chiarimenti su:

1. Le tempistiche previste per la valutazione dei progetti e la comunicazione degli esiti dopo la chiusura dei termini di presentazione;
2. La possibilità di includere, tra le spese per beni e servizi, anche costi legati all'avvio di nuove attività (es. licenze, autorizzazioni, impianti, prime dotazioni materiali) e l'eventuale presenza di limiti o vincoli specifici.

Risposta:

1. I tempi di valutazione delle proposte da parte della Commissione non sono preventivabili e dipendono dal numero di progetti da valutare. L'avvio delle attività deve avvenire inderogabilmente, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento dell'avvenuta registrazione della convenzione da parte degli organi di controllo.
2. È possibile includere le voci indicate in "beni e servizi", seguendo i criteri generali di ammissibilità delle spese che devono essere effettive, coerenti con il piano finanziario, riferibili al periodo di attuazione del progetto, comprovabili e tracciabili come indicato dall'art. 13, comma 2 dell'avviso e secondo quanto verrà indicato nelle Linee guida per la rendicontazione. All'art. 13, comma 1 dell'avviso non sono indicate percentuali massime.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

Con riferimento all'Avviso pubblico per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone con dipendenze patologiche, si chiede se:

- I costi relativi a Borse Lavoro destinate a persone in fase di reinserimento, da attivare presso aziende del territorio, possano essere inseriti tra le spese rendicontabili nella voce "c) Beni e servizi" del Piano Finanziario;
- Sia necessario sottoscrivere un accordo o contratto con i beneficiari delle Borse Lavoro;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

- Siano considerate sufficienti, ai fini della rendicontazione, ricevute firmate dai percettori delle Borse Lavoro, accompagnate da pagamenti tracciabili, in quanto non assimilabili a stipendi.

Risposta:

- I costi relativi alle borse lavoro se corrisposti dalle aziende ospitanti possono rientrare tra le spese per “beni e servizi”. Se corrisposti dal beneficiario del progetto vanno ricomprese nella macro-voce "Personale" per quanto riguarda le buste paga. A supporto, dovranno essere allegati il relativo pagamento tracciato, la busta paga e gli eventuali fogli presenza, nonché il contratto sottoscritto tra le parti.
- Tutte le altre forme di collaborazione che prevedono l'emissione di fattura per il servizio reso per l'attivazione di tali borse lavoro andranno rendicontate nella voce "Beni e servizi" con documentazione contabile conforme ai requisiti di tracciabilità e coerenza previsti dall'art. 13 dell'Avviso.
È necessario formalizzare un contratto che specifichi durata, attività previste e importo della borsa.
- No, le sole ricevute firmate non sono sufficienti. È necessario predisporre una documentazione completa e tracciabile che attesti l'erogazione e la finalità della spesa, secondo i criteri dell'art. 13, comma 2 dell'Avviso (effettività, coerenza, tracciabilità, giustificativi).

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

Con riferimento all'Avviso pubblico per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento delle persone con dipendenze patologiche, si chiede se:

- i costi relativi a Borse Lavoro o Tirocini lavorativi destinati a persone in fase di reinserimento possano essere inseriti tra le spese rendicontabili nella voce “c) Beni e servizi” del Piano Finanziario;
- quali siano i documenti contabili idonei per la rendicontazione, considerando che tali borse non costituiscono rapporti di lavoro subordinato con emissione di busta paga.

Risposta:

- I costi relativi alle borse lavoro attivate presso aziende ospitanti con contratto di tirocinio con l'ente erogatore, dovranno essere rendicontate nella macro-voce "Personale" per quanto riguarda le buste paga, se corrisposte da beneficiario del progetto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

- A supporto dovranno essere allegati il relativo pagamento tracciato, la busta paga e gli eventuali fogli presenza, nonché il contratto sottoscritto tra le parti.

Tutte le spese devono rispettare i criteri di cui all'art. 13 dell'Avviso: effettività, coerenza, tracciabilità e riferibilità al progetto.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

Si chiede se, nell'ambito dell'Avviso "DPA AVVISO RIABILITAZIONE", sia ammissibile la corresponsione di un'indennità o borsa lavoro a favore dei beneficiari inseriti in percorsi di tirocinio retribuito, con regolare emissione di busta paga, e a quale voce di costo debba essere imputata tale spesa ai fini della rendicontazione

Risposta:

Sì, la corresponsione di un'indennità o borsa lavoro per i beneficiari inseriti in percorsi di tirocinio retribuito è ammissibile, in quanto coerente con le finalità di reinserimento lavorativo previste dall'Avviso.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

In riferimento all'Avviso per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone con dipendenze patologiche, si chiede se siano ammissibili i costi relativi a locazione, utenze e mantenimento di unità abitative destinate a supportare i beneficiari nel percorso di reinserimento sociale.

Risposta: Sì, tali spese possono essere considerate ammissibili se funzionali e coerenti con le finalità del progetto. Devono essere imputate alla voce "beni e servizi" (art. 13, comma 1, lettera c) del piano finanziario, nel rispetto dei criteri di tracciabilità e rendicontazione previsti dall'Avviso.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

In riferimento all'art. 13 dell'Avviso pubblico, si chiede se siano ammissibili, nell'ambito di un progetto di fattoria didattica per la riabilitazione e il reinserimento socio-lavorativo, le seguenti spese:

- costruzione di una pergotenda, recinzione, ricovero per animali, ristrutturazione di un forno antico e installazione di serbatoi per la raccolta di acqua piovana;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

- realizzazione di tali interventi su terreni non di proprietà, ma in affitto o in comodato d'uso;
- stipula dei relativi contratti di affitto o comodato al momento dell'assegnazione del finanziamento.

Risposta:

- Le spese indicate rientrano tra quelle ammissibili ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera e), purché funzionali al progetto e completate entro i termini;
- Gli interventi non possono essere realizzati su terreni in affitto o in comodato.

Quesito pubblicato il 01/07/2025

Domanda:

Con riferimento all'articolo 13 dell'Avviso pubblico "DPA AVVISO RIABILITAZIONE", si chiede:

- Qual è il livello di dettaglio richiesto, nella proposta progettuale, per la descrizione degli interventi di adeguamento strutturale? È sufficiente indicare l'elenco delle opere previste all'interno del format C – Scheda Progetto, oppure è necessario allegare documentazione tecnica aggiuntiva?
- Tali interventi sono ammissibili esclusivamente su immobili di proprietà dell'ente proponente, oppure anche su strutture condotte in locazione e utilizzate per attività terapeutico-riabilitative accreditate?

Risposta:

In merito al quesito relativo all'articolo 13 dell'Avviso, si precisa quanto segue:

- Gli interventi di adeguamento strutturale devono essere descritti in modo chiaro e coerente all'interno del format C – Scheda Progetto, evidenziandone la fattibilità tecnica ed amministrativa.
- Tali interventi sono ammissibili esclusivamente su immobili di proprietà dell'ente proponente.

Quesito pubblicato il 02/07/2025

Domanda:

1. È ammissibile il finanziamento di lavori di adeguamento strutturale su un bene confiscato concesso in comodato d'uso alla cooperativa sociale, con contratto valido fino al 2033?
2. In alternativa, è possibile finanziare l'acquisto di macchinari per avviare un'attività produttiva nel medesimo bene, coinvolgendo utenti in programma?



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

3. Le borse lavoro previste per gli utenti devono essere imputate alla voce “personale interno” o “personale esterno”?

Risposta:

1. No, gli interventi strutturali non sono ammissibili su beni in affitto o in comodato d’uso, anche se il contratto è di lunga durata (Quesito 01/07/2025, art. 13).
2. Sì, è possibile finanziare l’acquisto di macchinari funzionali all’attività progettuale, imputandoli alla voce “beni e servizi”, se coerenti con le finalità del progetto (art. 13, comma 1, lett. c).
3. Le borse lavoro:
 - Se erogate direttamente dal soggetto proponente con contratto e busta paga → vanno inserite nella voce “personale”.
 - Se erogate da terzi (es. aziende ospitanti) o tramite fattura → vanno inserite nella voce “beni e servizi” (Quesito 01/07/2025, art. 13).

Quesito pubblicato il 07/07/2025

Domanda:

Con riferimento alla Sezione 7 – Piano Finanziario del Format C, si chiede se, per ciascuna macrovoce di spesa (es. “personale interno” o “beni e servizi”), sia sufficiente indicare il costo complessivo oppure se sia necessario fornire un dettaglio analitico delle singole voci, come ad esempio qualifica, costo orario, numero di ore per il personale, o l’elenco dei singoli acquisti con relativi costi per beni e servizi.

Risposta:

Il piano finanziario deve essere compilato in modo chiaro e dettagliato, per garantire la coerenza tra attività progettuali e spese previste, come indicato all’articolo 13 dell’Avviso e nella Scheda Progetto – Format C.

Quesito pubblicato il 07/07/2025

Domanda:

In riferimento all’art. 13 dell’Avviso pubblico, si chiede se tra le spese ammissibili nella voce “beni e servizi” (lett. c) possa rientrare il costo per l’affitto di locali non di proprietà del soggetto proponente, purché:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

- documentato da contratto regolare intestato al proponente;
- strettamente funzionale alle attività progettuali;
- limitato al periodo di realizzazione del progetto;
- rendicontato secondo le modalità previste.

Risposta:

Il costo per l'affitto di locali può rientrare tra le spese ammissibili nella voce "beni e servizi" (art. 13, comma 1, lett. c), se strettamente funzionale al progetto, documentato, tracciabile e riferito al periodo di attuazione, nel rispetto dei criteri indicati all'art. 13, comma 2 dell'Avviso.

Quesito pubblicato il 07/07/2025

Domanda:

Si chiede se le spese per lavori di adeguamento strutturale, entro il limite del 30% previsto dall'art. 13 dell'Avviso, possano essere sostenute su un immobile di proprietà pubblica (Comune), concesso in gestione al soggetto proponente tramite un patto di collaborazione attivo della durata di 9 + 9 anni.

Risposta:

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera e) dell'Avviso, gli interventi strutturali sono ammissibili esclusivamente su immobili di proprietà del soggetto proponente.

Quesito pubblicato l'11/07/2025

Domanda:

Si chiede se, tra le spese ammissibili nella voce "beni e servizi" (art. 13 dell'Avviso), possano rientrare i costi per l'acquisto di card (es. buoni spesa, trasporti, servizi) destinate a supportare il reinserimento sociale dei beneficiari del progetto.

Risposta:

Tali spese possono essere considerate ammissibili nella voce "beni e servizi" se funzionali agli obiettivi del progetto, coerenti con le attività previste, documentate e tracciabili, nel rispetto dei criteri indicati all'art. 13 dell'Avviso.

Quesito pubblicato l'11/07/2025

Domanda:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

In qualità di ente promotore, si chiede se tra le spese ammissibili nella voce “beni e servizi” sia possibile includere anche l’acquisto di protesi dentarie per beneficiari del progetto, in quanto funzionali al miglioramento della salute, dell’autostima e dell’inclusione sociale e lavorativa.

Risposta:

Le spese sono ammissibili solo se strettamente funzionali e coerenti con le finalità del progetto, come previsto dall’art. 13 dell’Avviso.

Quesito pubblicato l’11/07/2025

Domanda:

In riferimento all’Avviso pubblico per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone con dipendenze patologiche, si chiede se, ai fini della compilazione del budget, sia necessario allegare preventivi di spesa per le voci inserite nel piano finanziario.

Risposta:

L’Avviso non richiede l’allegazione di preventivi di spesa in fase di presentazione della proposta. Tuttavia, tutte le spese devono essere coerenti, giustificate e tracciabili, come previsto dall’art. 13, e saranno soggette a verifica in fase di rendicontazione.

Quesito pubblicato l’11/07/2025

Domanda:

Nel caso in cui un SERD partecipi in forma singola all’Avviso, si chiede se sia ammissibile che le attività di orientamento, ricerca e reinserimento lavorativo siano affidate a un Ente del Terzo Settore (ETS) selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del Codice del Terzo Settore. Si chiede inoltre se l’ETS possa rimborsare le aziende ospitanti i tirocinanti e se possa ricevere una quota superiore al 40% del budget complessivo del progetto.

Risposta:

È ammissibile che un SERD affidi attività a un ETS tramite procedura ad evidenza pubblica, con costi imputabili alla voce “beni e servizi” (art. 13). L’ETS, in quanto non partner formale, può ricevere anche una quota superiore al 40% del budget, purché le spese siano coerenti, tracciabili e funzionali al progetto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

Quesito pubblicato il 14/07/2025

Domanda:

Si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:

1. Il finanziamento previsto dall'Avviso rientra nel regime "de minimis"?
2. In caso di mancata realizzazione di alcune attività per cause legate ai beneficiari, è possibile chiedere una rimodulazione del progetto e una riduzione del contributo?
3. Sono ammissibili, ai sensi dell'art. 13, le fatture emesse da imprese ospitanti per costi di gestione e consulenza relativi a tirocini extracurricolari?

Risposta:

1. L'Avviso non prevede l'applicazione del regime "de minimis".
2. L'art. 11, comma 7 prevede che: "L'eventuale proroga del termine per la conclusione delle attività potrà essere richiesta una sola volta, per un periodo massimo di sei mesi, esclusivamente per cause eccezionali debitamente documentate, non imputabili al soggetto beneficiario."
3. Sì, tali spese sono ammissibili nella voce "beni e servizi" se coerenti, tracciabili e funzionali al progetto.

Quesito pubblicato il 14/07/2025

Domanda:

1. Si chiede se i costi per la creazione di un sito web da parte di un esperto debbano essere imputati alla voce b) personale esterno o c) beni e servizi del piano finanziario.
2. Si chiede inoltre se, per i costi indiretti ("Spese generali – regime forfettario max 5%"), sia necessario fornire un dettaglio analitico e se tali spese debbano essere rendicontate.

Risposta:

1. I costi per la creazione di un sito web da parte di un esperto rientrano nella voce c) beni e servizi, salvo che non si tratti di un contratto di lavoro autonomo continuativo, nel qual caso possono rientrare in b) personale esterno.
2. Le spese generali sono rendicontate in regime forfettario e non richiedono dettaglio analitico, come previsto dall'art. 13, comma 1 dell'Avviso.

Quesito pubblicato il 15/07/2025

Domanda:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA E LE ALTRE DIPENDENZE

In merito all'Avviso in oggetto in riferimento alla FAQ pubblicata nella Sez. 7 in data 07/07/2025, in riferimento alla compilazione della Sezione 7 – Piano Finanziario del format C, si chiede se sia necessario dettagliare analiticamente ogni singola voce di spesa all'interno del format stesso, eventualmente modificandolo, oppure se in questa fase sia sufficiente indicare la ripartizione per macrocategorie, nel rispetto delle percentuali previste dall'Avviso.

Risposta:

Il Piano Finanziario deve essere compilato in modo chiaro e dettagliato all'interno del format C, senza modificarne la struttura. È necessario indicare, per ciascuna macrocategoria di spesa, le voci principali al fine di garantire coerenza con le attività progettuali, come previsto dall'art. 13 dell'Avviso e dalla FAQ del 07/07/2025.

Quesito pubblicato il 16/07/2025 – pervenuto entro il termine previsto dall'articolo 16, comma 1 dell'Avviso

Domanda:

Con riferimento all'articolo 13 dell'Avviso, si chiede:

1. Se siano ammissibili spese per il rifacimento della pavimentazione con materiali mobili o rimovibili (es. pavimentazione modulare in PVC) o per l'installazione di nuova illuminazione (es. lampade a LED), senza modifiche al quadro elettrico, su immobili non di proprietà;
2. Se le spese relative ad affitto, utenze, manutenzioni di immobili non di proprietà debbano essere imputate alla voce "beni e servizi" o "spese generali";
3. Quali tipologie di costi rientrino nella voce "spese generali" (es. coordinamento, amministrazione, rendicontazione, ecc.).

Risposta:

1. No, gli interventi strutturali non sono ammissibili su beni in affitto o in comodato d'uso;
2. Le spese per affitto, utenze, manutenzioni su immobili non di proprietà sono ammissibili se funzionali al progetto, documentate e tracciabili, e devono essere imputate alla voce "beni e servizi" (art. 13, comma 1, lett. c). Non rientrano tra le spese generali;
3. Le spese generali sono rendicontate in regime forfettario fino a un massimo del 5% del costo totale del progetto (art. 13, comma 1). Non è richiesto un dettaglio analitico (FAQ 14/07/2025). Possono includere costi indiretti come i costi generali non direttamente imputabili a una singola attività progettuale.